



NOTIZIE DA PATTO PER LO SPORT

Notiziario della Associazione Patto per lo Sport

25 Maggio 2013

Ministro Balduzzi firma decreto su certificati sportivi e defibrillatori

Il Ministro della Salute, Renato Balduzzi, di concerto con il Ministro per lo Sport, Piero Gnudi, ha firmato il decreto ministeriale "Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri salvavita". L'adozione del decreto era prevista dall'articolo 7 comma 11 del decreto Salute e sviluppo del 2012. Il testo raccoglie le indicazioni del gruppo di lavoro istituito dal Ministro Balduzzi nel febbraio scorso e del corrispondente gruppo di lavoro del Consiglio superiore di sanità.

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA AMATORIALE

I soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni, che praticano attività amatoriale (ovvero non regolamentata da organismi sportivi e non occasionale) devono sottoporsi a controlli medici periodici secondo indicazioni precise:

- gli uomini fino a 55 anni e le donne fino ai 65, senza evidenti patologie e fattori di rischio, potranno essere visitati da un qualunque medico abilitato alla professione e il certificato avrà valenza biennale;


- I soggetti che riportano almeno due delle seguenti condizioni (età superiore ai 55 anni per gli uomini e ai 65 per le donne, ipertensione arteriosa, elevata pressione arteriosa differenziale nell'anziano, l'essere fumatori, ipercolestolemia, ipertrigliceride-

NOTA: In riferimento al "Decreto Balduzzi" si fa presente che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.214 del 13 settembre 2012 il Decreto Legge n.158 (noto come Decreto Sanità), "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela per la salute". Il Decreto Legge è diventato Legge n.189 lo scorso 8 novembre, pubblicata sul Supplemento Ordinario n.210 della Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 263 in data 10 novembre. L'Art. 7 comma 11 del Decreto dispone che "Al fine di salvaguardare la salute

[Segue a pagina 2](#)

In questo numero:

- Decreto su certificati sportivi e defibrillatori
- Certificati per Attività sportiva amatoriale
- Certificati per Attività sportiva non agonistica
- Obbligo presenza defibrillatori
- Campagna educativa per lo sport in Sicurezza
- Autocertificazione, una bufala
- Telemedicina, una realtà al servizio dei nostri Medici





Segue da pagina 1

dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale il Ministro della Salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministero delegato al Turismo ed allo Sport, dispone garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego – da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche - di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

nia, glicemia alterata a digiuno o ridotta tolleranza ai carboidrati o diabete di tipo II compensato, obesità addominale, familiarità per patologie cardiovascolari, altri fattori di rischio a giudizio del medico) dovranno essere visitati necessariamente da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport, che dovranno effettuare un elettrocardiogramma a riposo e eventualmente altri esami necessari secondo il giudizio clinico. Il certificato dovrà essere rinnovato ogni anno;

- I soggetti con patologie croniche conclamate diagnosticate dovranno ricorrere a un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta, un medico dello sport o allo specialista di branca, che effettuerà esami e consulenze specifiche e rilascerà a proprio giudizio un certificato annuale o a valenza anche inferiore all'anno.

Il certificato andrà esibito all'atto di iscrizione o di avvio delle attività all'incaricato della struttura o del luogo dove si svolge l'attività.

Non sono tenuti all'obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale o saltuario, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare, come le bocce (escluse le bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi cammino”, e chi pratica attività ricreative come ballo o giochi da tavolo. A tutte queste persone è comunque raccomandato un controllo medico prima dell'avvio dell'attività.

CERTIFICATI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA

Gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell'ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico dello sport. La visita dovrà prevedere la misurazione della pressione arteriosa e un elettrocardiogramma a riposo.

Autocertificazione liberatoria: Una bufala

State per prendere parte ad un torneo o ad una manifestazione sportiva e l'organizzatore vi ha chiesto di firmare una liberatoria? Ne avete già firmate tante in passato senza saper bene a cosa servano e a cosa andate incontro firmandole?

Niente di più comune: questi documenti vengono generalmente creati dagli organizzatori con lo scopo di declinare qualsiasi responsabilità nel caso in cui soci, partecipanti o terzi dovessero subire dei danni nel corso dello svolgersi dalla manifestazione (infortuni ad esempio).

In realtà non esiste una legge che vieti la creazione di tali documenti; è anche vero però che tali non hanno nessun valore legale in base all'articolo 5 e all'articolo 1229 del Codice Civile.

L'articolo 5 dice: “Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica”; l'articolo 1229, invece, dice: “E' nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o per colpa grave”.

Questo significa che gli organizzatori del

torneo o della manifestazione sportiva non possono tutelarsi a priori con una semplice dichiarazione firmata dai partecipanti per eventuali atti dolosi o danni che dovessero verificarsi durante lo svolgimento della manifestazione stessa, proprio perché nemmeno la stessa persona fisica può disporre di “beni indisponibili” come il proprio corpo e la sua relativa incolumità.

Prima dello svolgimento di una manifestazione sportiva gli organizzatori hanno degli obblighi da assolvere, ovvero devono rispettare le misure di sicurezza imposte sia dai regolamenti federali sia dalle norme di pubblica sicurezza, inoltre devono fare in modo che sia tutto in ordine con le regole di comune prudenza (verifica dei mezzi tecnici, idoneità dei luoghi e degli impianti sportivi per garantire la sicurezza non solo degli atleti ma anche degli spettatori).

L'atleta si ritrova ancora oggi nel bel mezzo di una disputa sull'applicabilità o meno, nel suo ruolo, dell'articolo 2050 del Codice Civile che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste solamente la responsabilità dell'organizzatore ma esiste anche da parte di chi gareggia. L'atleta dovrebbe essere a conoscenza di tutti i regolamenti, sia federali, sia del CONI, delle manifestazioni sportive a cui prende parte.

Un esempio pratico: un ciclista dovrebbe essere a conoscenza del percorso di gara, averlo provato prima, conoscere perfettamente il Codice della Strada e interpretare la cartellonistica. Se dovesse, durante la gara, scontrarsi contro una transenna posta male in mezzo al percorso sarà sicuramente responsabile dell'organizzazione rispondere del danno e della negligenza, ma se invece l'atleta dovesse finire fuori strada per avere affrontato male una curva segnalata, magari provocando un incidente anche con altri corridori, in quel caso la responsabilità sarà sua. Si chiama RISCHIO ATLETICO ed ogni sportivo deve (o dovrebbe) esserne a conoscenza nella quotidiana pratica della propria attività sportiva.



Regole più stringenti sono previste per chi partecipa ad attività ad elevato impegno cardiovascolare come manifestazioni podistiche oltre i 20 km o le gran fondo di ciclismo, nuoto o sci: in questo caso verranno effettuati accertamenti supplementari.

OBBLIGO DI PRESENZA DEI DEFIBRILLATORI

Le società sportive dilettantistiche e quelle sportive professionistiche dovranno dotarsi di defibrillatori semiautomatici. Sono escluse le società dilettantistiche che svolgono attività a ridotto impegno cardiocircolatorio. Le società dilettantistiche hanno 30 mesi di tempo per adeguarsi, quelle professionistiche 6. Gli oneri sono a carico delle società, ma queste possono associarsi se operano nello stesso impianto sportivo, oppure possono accordarsi con i gestori degli impianti perché siano questi a farsene carico.

Il decreto ministeriale contiene linee guida dettagliate sulla dotazione e l'utilizzo dei defibrillatori. Dovrà essere presente personale formato e pronto a intervenire e il defibrillatore deve essere facilmente accessibile, adeguatamente segnalato e sempre perfettamente funzionante. I corsi di formazione sono effettuati dai Centri di formazione accreditati dalle singole Regioni.

CAMPAGNA EDUCATIVA PER LO SPORT IN SICUREZZA

Il decreto prevede anche una attenzione educativa sul tema: i Ministeri della Salute e dello Sport e il Coni promuoveranno annualmente una campagna di comunicazione sullo sport in sicurezza, alla quale potranno collaborare anche le società scientifiche di settore.

Telemedicina, una realtà al servizio dei nostri medici

La Telemedicina è una pratica d'interscambio remoto di informazioni (dati, immagini, testi, suoni) che configura l'erogazione di una prestazione sanitaria tra utenti, pazienti, medici di medicina generale e competenze specialistiche ospedaliere.

Secondo la definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità la telemedicina può essere descritta come: *"l'erogazione dell'assistenza sanitaria, quando la distanza è un fattore critico, da parte degli operatori sanitari; a tal fine sono utilizzate le tecnologie informatiche e le telecomunicazioni per lo scambio di informazioni corrette per la diagnosi, la terapia e la prevenzione di patologie"*

Appare oggi ampiamente in grado di abbattere le barriere geografiche realizzando servizi di assistenza remota anche e soprattutto "in tempo reale".

E' in grado di soddisfare il bisogno crescente di nuove soluzioni quali lo scambio di informazioni multispecialistiche:

- tra medici e centri d'eccellenza
- tra ospedali e medici di medicina generale
- tra ambulanze e pronto soccorso
- tra specialisti e medici di medicina generale

Una realtà adottata dai Medici con noi convenzionati, per poter dare la sicurezza di una visita di idoneità sicura e qualificata.



Call center telemedicina

Contattaci

Per altre informazioni sui nostri servizi, non esitare a contattarci

Associazione

Patto per lo Sport

Via Maria Bricca, 5

10044 Pianezza (TO)

388.7349165

info@pattoperlosport.org

Visita il nostro sito Web:

www.pattoperlosport.org

Associazione Patto per lo Sport , la sicurezza sanitaria dello Sportivo

Associazione Patto per lo Sport

Via Maria Bricca,5
10044 Pianezza (TO)